

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 602-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1979*

(V. Stampato n. 728)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1979*

**Contributo straordinario in favore dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)**

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione dell'Alto Commissariato per i rifugiati approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel lontano dicembre del 1950 ha corrisposto ad una esigenza già manifestatasi con la costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati (IRO) che ha svolto una meritoria opera durante l'ultima guerra.

Lo Statuto dell'UNHCR allegato alla risoluzione n. 428 delle Nazioni Unite, definisce all'articolo 2 l'attività di questo organismo come non politica ma umanitaria e sociale. L'articolo 7 specifica l'ambito del mandato dell'Alto Commissariato elencando tra le principali attività, quella di perseguire la conclusione e la ratifica delle convenzioni internazionali per la protezione dei rifugiati, sorvegliandone l'applicazione e quella di favorire accordi particolari con i governi, diretti a migliorare la sorte dei rifugiati nonchè di appoggiare iniziative pubbliche e private per il rimpatrio o la assimilazione dei rifugiati stessi, assumendo e promuovendo anche iniziative diverse nei limiti dei mezzi disponibili.

Al Fondo *ad hoc*, costituito principalmente dai contributi annuali degli stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'Italia partecipa con la somma di 50 milioni, cifra assai esigua rispetto a quella degli altri paesi occidentali aderenti.

Le situazioni di emergenza createsi nel Vietnam e in Cambogia (ed ora in Afghanistan a causa dell'invasione sovietica) hanno ingigantito i problemi dei rifugiati.

Veri e propri esodi di massa hanno determinato oltre che in quei paesi anche nei paesi confinanti l'esistenza di condizioni umane al limite della sopravvivenza.

Al termine della recente conferenza di Ginevra alla quale il nostro paese ha partecipato con spirito di profonda collaborazione, l'Alto Commissario ha rivolto un appello per ottenere un contributo straordinario quanto più alto possibile, non essendo l'UNHCR in grado di corrispondere con i mezzi normali alle necessità sempre più indilazionabili della gran massa dei profughi.

Considerato non soltanto il contenuto umanitario dell'opera dell'Alto Commissariato, che esprime volontà di concreta realizzazione dei principi della Carta dell'ONU e della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, ma anche l'efficace azione svolta (si segnala in particolare l'accordo realizzato con la Repubblica socialista del Vietnam il 30 maggio del 1979), la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge che autorizza lo stanziamento di 800 milioni quale contributo straordinario del nostro paese all'UNHCR.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

22 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 800 milioni in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 550 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.